SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1993.

Atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'«Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante «Modificazione alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto»;

Vista la lettera *m)* della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 18 febbraio 1993 contenente «Procedure di trasformazione in S.p.a. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» secondo cui: «il Ministro delle finanze, ferma restando la titolarità dello Stato ai sensi della normativa vigente, può attribuire in concessione il servizio del lotto automatizzato a soggetto che dia idonee garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnica ed organizzativa»;

Ritenuta l'opportunità di adottare una concessione traslativa dei poteri pubblici in ordine al servizio del lotto automatizzato, ai sensi della lettera *m)* della delibera del CIPE del 18 febbraio 1993;

Ritenuto che l'affidamento in concessione del lotto automatizzato risponde all'esigenza di garantire efficienza e funzionalità al servizio e consente un'adeguata tutela degli intessi pubblici dell'erario, garantendo un incremento delle entrate speciali, derivanti dalla gestione del lotto automatizzato;

Ritenuto che la maggiore funzionalità operativa del sistema automatizzato, derivante dall'affidamento in concessione del servizio, puo avere effetti favorevoli sull'ordine pubblico, determinando il venir meno delle condizioni che favoriscono la diffusione del gioco del lotto illegale;

Ritenuto che, sulla base delle pregresse argomentazioni, in conformità alla valutazione d'assoluta urgenza compiuta dal CIPE nell'emanazione della delibera del 18 febbraio 1993, sussiste la necessità e l'urgenza di dare attuazione alla relativa lettera *m)*;

Ritenuto che «Lottomatica S.c.p.a.», a seguito di rilevanti investimenti effettuati dispone di un sistema organizzativo informatico, nonché di una struttura ampiamente collaudata per l'installazione e la manutenzione del predetto sistema, atta a minimizzare gli oneri e i tempi per il processo di automazione del gioco del lotto, con rilevante interesse pubblico per i connessi benefici erariali;

Ritenuto che la «Lottomatica S.c.p.a.» assicura, direttamente e tramite il coordinamento, l'integrazione ed il controllo dell'attività dei propri consorziati, comprovata esperienza nella gestione di sistemi complessi ad ampia caratterizzazione territoriale e fornisce idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto della concessione

1. I poteri pubblici del Ministero delle finanze, inerenti al servizio del lotto automatizzato, sono trasferiti alla «Lottomatica S.c.p.a», nei limiti del presente decreto.

2. Per effetto della concessione di cui al comma 1, il servizio del lotto automatizzato è direttamente organizzato e gestito dalla «Lottomatica S.c.p.a.».

3. Le modalità relative all'esercizio della concessione sono definite nel presente decreto.

Art. 2.

Controllo e vigilanza

1. Ministro delle finanze esercita il potere di controllo e di vigilanza sull'esecuzione della concessione con specifico riguardo all'esercizio dei poteri pubblici trasferiti.

2. La disciplina del potere di controllo e di vigilanza è stabilita negli articoli 19 e 25 del presente decreto.

Art. 3.

Revoca della concessione

1. Il Ministro delle finanze si riserva il potere di revoca della concessione.

2. Costituisce motivo di revoca della concessione la violazione da parte del concessionario delle norme interne e comunitarie in materia di gare per l'affidamento di opere e forniture.

3. I presupposti e la disciplina del potere di revoca sono stabiliti nell'articolo 26 del presente decreto.

Art. 4.

Disciplina comunitaria

1. Il concessionario, nell'affidamento a terzi di opere, forniture o servizi inerenti l'esecuzione della concessione indicata nell'art. 1, è obbligato all'integrale applicazione della normativa interna e comunitaria.

2. Agli effetti del comma 1, per i servizi non si considerano terzi i soci consorziati della «Lottomatica S.c.p.a.».

3. Il Ministro delle finanze esercita il potere di controllo e di vigilanza sul rispetto da parte del concessionario del precedente comma 1.

Art. 5.

Espletamento delle gare

1. Il concessionario, per l'espletamento delle gare per l'affidamento di opere o forniture, è tenuto preventivamente a trasmettere al Ministero delle finanze il relativo bando di gara.

2. Il bando deve garantire l'assoluta trasparenza della gara, indicando tutte le condizioni di partecipazione, le prescrizioni tecniche ed economiche e lo svolgimento del procedimento di aggiudicazione.

3. Nel bando di gara dev'essere specificato che «Lottomatica S.c.p.a.» è concessionaria del Ministero delle finanze.

4. Il Ministro delle finanze esercita il potere di controllo e di vigilanza.

5. La commissione giudicatrice delle gare indette dal concessionario è nominata dal Ministro delle finanze e si compone di dirigenti del Ministero delle finanze.

6. Il presidente della commissione, nominato dal Ministro delle finanze, dev'essere un magistrato amministrativo, con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato.

Art. 6.

Durata

1. La durata della concessione è fissata in nove anni a decorrere dal giorno successivo a quello di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti e dell'autorizzazione dell'Amministrazione all'avviamento della prima «ruota».

2. La concessione si intende divisa in tre periodi:

a) messa in funzione del servizio sull'intera Sardegna o «ruota» di Cagliari, da eseguire entro un mese dall'autorizzazione del Ministero all'avviamento della ruota stessa;

b) completamento territoriale del servizio, fino alla estensione su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, da portare a termine entro i nove mesi successivi alla messa in funzione della «ruota» di Cagliari;

c) progressiva estensione del servizio a «nuovi punti di raccolta» del gioco del lotto ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, da iniziare dal mese successivo a quello del completamento territoriale del servizio.

3. Alla scadenza la presente concessione si rinnoverà tacitamente per un egual periodo, salvo disdetta dell'Amministrazione da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione stessa.

Art. 7.

Pagamento delle vincite

1. Le modalità di pagamento delle vincite saranno definite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

Requisiti tecnici

1. I locali, gli impianti, le forniture, le prestazioni e quanto altro forma oggetto della concessione dovranno essere rispondenti perfettamente al progetto esecutivo allegato al presente decreto.

2. Il concessionario è obbligato ad effettuare, a proprie cure e spese, un'adeguata campagna publicitaria, sia all'inizio del gioco sia in fase di esercizio, utilizzando i principali mezzi di diffusione (televisione, radio, stampa, cinema).

3. Sono altresì a carico del concessionario le seguenti prestazioni:

a) fornitura all'Amministrazione di due copie complete della documentazione del software del sistema (dal sistema operativo fino al teleprocessing, alla gestione dei terminali, e a tutti i lavori centralizzati);

b) fornitura all'Amministrazione di dieci copie dei manuali operativi di tutte le procedure automatizzate;

c) istruzione ed addestramento dei gestori dei punti di raccolta all'uso dei terminali per le giocate;

d) fornitura all'Amministrazione di dieci copie di un opuscolo sulle modalità d'uso dei terminali per le giocate nonché per i gestori dei punti di raccolta del gioco nel numero di copie necessario (almeno una copia per ogni terminale). Eventuale ristampa in caso di modifiche e/o necessità di altre copie;

e) in generale qualsiasi altro onere connesso con la fornitura, la verifica preliminare, l'installazione, le prove di funzionamento, il funzionamento, la manutenzione e il completo esercizio dell'intero sistema, senza che l'Amministrazione abbia a sostenere alcuna spesa oltre al compenso stabilito, di cui al successivo art. 21.

4. È esclusa dalla presente concessione la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei terminali di raccolta del gioco.

Art. 9.

Obblighi della società

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, nonché di quelle del relativo regolamento di applicazione ed esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Art. 10.

Prestazioni esterne

1. Per l'esecuzione delle forniture, lavori e prestazioni oggetto della concessione, il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni di altre imprese e di esperti professionisti estranei alla sua organizzazione, rimanendo sempre responsabile in prima persona verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto.

2. Il concessionario, nell'affidamento a terzi di opere, forniture o servizi inerenti all'esecuzione della concessione oltre a quelli già affidati alla data odierna, si impegna all'integrale applicazione della normativa interna e comunitaria, nonché al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente decreto.

3. Il concessionario, ai fini dell'espletamento delle gare relative all'affidamento a terzi di opere, forniture e servizi, ai sensi della normativa interna e comunitaria, s'impegna a trasmettere all'Amministrazione lo schema di:

a) bando di gara;

b) capitolato tecnico e d'oneri;

c) lettera di invito;

d) il piano di completamento delle operazioni, definito in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio.

4. Decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione, il bando è da intendere approvato. Il termine è sospeso nel caso in cui l'Amministrazione richieda chiarimenti giuridici o tecnici.

5. Il concessionario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutte le attività preliminari alla presentazione delle offerte.

6. Il concessionario provvede a:

a) assolvere agli obblighi dettati in materia di pubblicità dalla normativa nazionale e comunitaria;

b) ricevere le domande di partecipazione trasmesse dalle società interessate;

c) preselezionare le domande pervenute sulla base della valutazione di requisiti di ammissione fissati nel bando di gara;

d) inoltrare gli inviti per la presentazione delle offerte direttamente all'apposita commissione prevista all'art. 6 del presente decreto.

7. La Commissione ministeriale, entro il termine stabilito nel bando di gara, provvede alla valutazione delle offerte e alla aggiudicazione, con redazione di apposito verbale da trasmettere al concessionario.

Art. 11.

Obiettivi

1. Il servizio del lotto automatizzato deve essere realizzato in un sistema unico, coordinato ed adeguato a supportare tutte le fasi ed a conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del servizio reso all'utenza da realizzare mediante:

1) raccolta delle giocate fino ad almeno un'ora prima dell'estrazione;

2) riduzione dei tempi di pagamento delle vincite;

3) incremento progressivo dei punti di raccolta;

4) elevata affidabilità del sistema in modo da ridurre il più possibile il contenzioso;

b) tempestiva acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi della raccolta del gioco del lotto;

c) miglioramento delle procedure amministrativo-contabili;

d) miglioramento della sicurezza contro irregolarità e frodi;

e) arricchimento del gioco con estrazioni plurisettimanali, gestione di altri tipi di giochi di abilità, concorsi pronostici, forme di estrazione e scommesse.

Art. 12.

Custodia delle matrici meccanizzate

1. Il concessionario provvede alla custodia delle matrici meccanizzate anche ai fini della vigilanza sulla regolarità del gioco da parte degli organi del Ministero delle finanze.

2. Le matrici meccanizzate sono custodite, presso i centri di elaborazione dati di zona istituiti nei capoluoghi di provincia indicati come «ruota» dal primo comma dell'art. 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, in armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo.

3. Le tre chiavi sono custodite, una ciascuno, da due funzionari dell'Amministrazione finanziaria e dal responsabile del centro di elaborazione dati di zona.

Art. 13.

Riscontro delle scommesse

1. La validità delle giocate è attestata dal concessionario, il quale deve accertare che siano produttive di effetti, in quanto ricevute nelle forme e condizioni prescritte e le relative matrici meccanizzate siano state depositate negli armadi di sicurezza.

Art. 14.

Esclusione dall'estrazione

1. Il concessionario dispone l'esclusione dalla estrazione delle scommesse accettate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, oppure quando le matrici rivelano incompletezza di dati o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazioni di zona.

2. L'esclusione dall'estrazione è dichiarata dal concessionario e pubblicata nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

3. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale di zona decorre, a pena di decadenza, il termine di giorni trenta per richiedere il rimborso dell'importo della giocata esclusa.

Art. 15.

Certificazione dei numeri estratti

1. Il concessionario provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni per ciascuna ruota e alla sua trasmissione a ciascun punto di raccolta per la successiva affissione.

Art. 16.

Convalida delle vincite e determinazione dell'ammontare

1. Sulla base delle estrazioni e delle giocate, il concessionario provvede all'individuazione delle vincite, alla convalida e alla determinazione del relativo ammontare sulla scorta delle sorti del gioco e dei premi previsti per ogni combinazione dalla vigente normativa.

2. Il concessionario provvede alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente l'elenco delle giocate vincenti per ciascuna ruota, da consegnare alla commissione di estrazione per l'affissione.

3. Ad ogni punto di raccolta sarà trasmesso, per la successiva esposizione al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso. I dati relativi alle vincite conseguite presso gli altri punti di raccolta siti nella «zona» saranno resi disponibili per interrogazione via terminale.

4. I dati di cui al Bollettino ufficiale fanno fede, ad ogni effetto, per la determinazione dei diritti dell'erario e dei terzi nonché per la conseguente responsabilità del concessionario.

Art. 17.

Messa in funzione e penalità

1. Entro quindici giorni dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di concordare con il concessionario e, in caso di disaccordo, di fissare entro i successivi sette giorni il genere, il numero e le modalità delle prove e delle simulazioni da farsi prima della messa in funzione degli impianti sulla «ruota» pilota di Cagliari.

2. Dalla messa in funzione della prima parte del servizio di cui all'art. 6, comma 2, punto *a)*, ha inizio l'esercizio del lotto automatizzato.

3. Il servizio del lotto automatizzato si intenderà invece posto totalmente in funzione al termine del secondo periodo, previsto dallo stesso art. 6, comma 2, punto *b)*.

4. Le date di tali due momenti sono riportate n diagramma reticolare riportato nel progetto di c all'art. 8, comma 1, studiato in modo da rendere minimi tempi di realizzazione.

5. Ove il completamento territoriale fosse effettuato i ritardo sulla data sopra indicata, si applicherà una pena di lire cinque milioni al giorno, sulla base dei crite indicati nel progetto stesso, facendo salvi i primi die giorni di ritardo.

Art. 18.

Garanzia e penalità

1. Il concessionario garantisce per tutta la durata dell concessione l'efficienza del servizio, la buona qualità d materiali e delle parti costituenti gli impianti nonché l corretta esecuzione della loro installazione ed il loro pien e perfetto funzionamento.

2. Per tutta la durata della concessione, il concession rio deve garantire anche una completa, efficiente tempestiva manutenzione del sistema impegnandosi correggere tutte le imperfezioni che si rendessero pale all'atto del funzionamento e a riparare i guasti, qualsiasi tipo, si dovessero verificare durante il funziona mento, sia negli impianti sia nelle apparecchiature, i compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, d qualunque causa siano prodotti, fatte salve le eventua rivendicazioni per il risarcimento da parte di ter utilizzatori in caso di dolo o colpa grave.

3. Per la ritardata riparazione e/o sostituzione del apparecchiature vengono fissate le seguenti penalità p ogni giorno di ritardo dopo la segnalazione del guast

a) L. 300.000 per il mancato funzionamento del apparecchiature dei centri di elaborazione;

b) L. 200.000 per il mancato funzionamento ciascun terminale;

c) L. 100.000 per il degradato funzionamento ciascun terminale.

4. Alla scadenza di ogni anno di durata contrattual l'importo delle penali previste dal presente contratto vien rivalutato del 10%.

Art. 19.

Controlli e collaudi

1. Il Ministro delle finanze esercita il potere di controll e vigilanza, sull'esercizio dei poteri pubblici trasferiti, fine di verificare l'efficienza e la funzionalità del servizi del lotto automatizzato.

2. L'Amministrazione ha facoltà di procedere unilat ralmente a verifiche e collaudi, informandone concessionario.

3. Per particolari verifiche e collaudi che si dovessero rendere necessari nel corso della concessione potranno essere istituite, di volta in volta, apposite commissioni, da nominarsi con decreto del Ministro delle finanze.

4. Per le verifiche e le prove di collaudo il concessionario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti di misura e/o per la simulazione di condizioni di esercizio per quanto occorrenti nonché ad esibire le certificazioni richieste per legge, rilasciate dai comuni e dagli enti a ciò preposti.

5. Tutti gli oneri connessi alle operazioni di verifica e collaudo, ivi compreso quanto dovuto agli enti per le certificazioni richieste a norma di legge, sono a carico del concessionario.

6. Il concessionario è tenuto altresì a provvedere a proprie spese alla eliminazione degli eventuali difetti e manchevolezze riscontrate in occasione sia delle verifiche preliminari che dei collaudi, senza alcun diritto a maggior compenso o a particolari compensi.

Art. 20.

Impegni specifici del concessionario

1. Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, garantisce che:

a) le azioni costituenti il suo capitale non verranno trasferite senza preventiva autorizzazione vincolante del Ministro delle finanze. I nuovi azionisti dovranno, in ogni caso, dare atto per iscritto di conoscere e vincolarsi a rispettare gli impegni assunti dal concessionario con la presente concessione;

b) il capitale sociale non verrà ridotto se non previa autorizzazione del Ministro delle finanze;

c) la nomina del presidente, dell'amministratore delegato/direttore generale e del presidente del collegio sindacale sarà sottoposta al preventivo gradimento del Ministro delle finanze.

Art. 21.

Compenso per la concessione

1. A titolo di compenso, determinato nell'attuale regime dell'IVA, al concessionario verrà corrisposto un importo risultante dalle seguenti aliquote, applicate sugli scaglioni di incasso lordo delle giocate effettuate sui terminali meccanizzati, a partire dall'attivazione della ruota di Cagliari:

1° scaglione di incasso (fino a 1000 miliardi) aliquota 7,916%;

2° scaglione di incasso (da 1001 a 1500 miliardi aliquota 7,910%;

3° scaglione di incasso (da 1501 a 2000 miliardi aliquota 7,880%;

4° scaglione di incasso (da 2001 a 3000 miliardi aliquota 7,850%.

2. Per gli scaglioni successivi di mille miliardi ciascun una riduzione costante dello 0,160% rispetto all'aliquot dello scaglione precedente.

3. Trattandosi di una forma di compenso che per su natura si adegua automaticamente alle variazion monetarie, non è ammessa alcuna revisione dei prezzi L'Amministrazione non corrisponderà alcuna anticipa zione sui compensi.

Art. 22.

Pagamenti

1. A partire dall'attivazione della ruota di Cagliari, i concessionario ha diritto a pagamenti mensili, il cu importo viene calcolato sulla base dell'incasso lordo dell giocate gestite da ciascuno dei terminali elettronici nc mese precedente, secondo quanto descritto nell'art. 21, a netto delle eventuali penalità che risultassero dovut all'Amministrazione.

2. Ai fini del pagamento il concessionario invier all'Amministrazione, entro trenta giorni dal termine d ciascun mese, una fattura con l'importo del compens mensile calcolato secondo le modalità indicate nel prim comma del presente articolo, oltre l'IVA se dovuta.

3. I pagamenti a favore del concessionario verrann effettuati dalla Amministrazione secondo le modalit previste dall'art. 533 delle Istruzioni generali sui serviz del Tesoro e precisamente mediante ordinativi diretti

Art. 23.

Cauzione

1. L'Amministrazione, a garanzia delle prestazion contrattuali, tratterà a titolo di cauzione, prima d corrispondere i compensi indicati nell'art. 21, un import determinato nella misura dello 0,3% dei compensi stessi

2. L'Amministrazione provvederà a restituire definiti vamente tale importo, trattenuto a titolo di cauzione, a termine della presente concessione.

3. È facoltà del concessionario sostituire la cauzion con idonea fidejussione bancaria o assicurativa a prim domanda, senza eccezioni e onere di preventiv escussione.

Art. 24.

Modalità di estensione del servizio

1. Una volta messo in funzione il servizio del lotto automatizzato su tutto il territorio nazionale, la progressiva estensione dei punti di raccolta del gioco verrà attuata a mezzo di piani annuali comunicati dal concessionario alla Amministrazione.

2. La stesura dei piani dovrà conformarsi ai seguenti criteri generali:

a) ogni piano annuale sarà comunicato con sei mesi di anticipo ed avrà come obiettivo finale l'automazione dei punti di raccolta individuati nel piano stesso;

b) quattro mesi prima dell'inizio dell'attuazione il concessionario deve conoscere l'elenco dei «nuovi punti di raccolta del gioco», ciascuno con l'indirizzo dei locali ove introdurre i terminali; diversamente slitta l'inizio della realizzazione.

3. L'Amministrazione esercita il potere di controllo e di vigilanza, approvando il piano annuale predisposto dal concessionario.

4. Decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dell'Amministrazione, il piano e da intendersi approvato. Il termine e sospeso nel caso in cui l'Amministrazione richieda chiarimenti giuridici e tecnici.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nei piani annuali si applica una penalità di L. 200.000.

Art. 25.

Direttive e controlli

1. Il concessionario è tenuto a fornire nei termini fissati tutte le informazioni e documentazioni che possano essere richieste dall'Amministrazione.

2. È tenuto altresì ad ottemperare a tutte le disposizioni dell'Amministrazione circa le modalità di custodia, nonché di rilettura e controllo delle matrici meccanizzate delle giocate anche ai fini dell'individuazione delle vincite.

3. Il concessionario è altresì impegnato fin d'ora ad effettuare tutte le prestazioni necessarie al servizio di pagamento delle vincite, nonché per eventuali ulteriori incarichi che venissero affidati, alle condizioni che saranno di volta in volta concordate.

Art. 26.

Revoca della concessione

1. Il Ministro delle finanze, con decreto motivato, dispone la revoca della concessione, nelle seguenti ipotesi:

a) quando vengono meno i requisiti soggettivi ed oggettivi del concessionario di cui alla lettera *m)* della delibera del CIPE del 18 febbraio 1993;

b) quando l'esercizio dei poteri pubblici trasferiti avviene in modo non conforme all'interesse pubblico tutelato dall'Amministrazione;

c) quando la gestione del servizio del lotto automatizzato non realizza l'efficienza e la funzionalità del sistema considerato nel suo complesso;

d) quando il concessionario, nell'affidamento a terzi di opere, forniture e servizi, inerenti l'esecuzione della concessione, non osserva l'integrale applicazione della normativa interna e comunitaria;

e) quando il concessionario non osserva gli impegni specifici di cui all'art. 20.

2. Il Ministro delle finanze, accertata la sussistenza di una delle ipotesi indicate al comma precedente, la contesta al concessionario con atto formale, fissando un termine per la regolarizzazione della situazione non inferiore a giorni trenta.

3. Il concessionario provvede ad adottare i provvedimenti necessari comunicandoli al Ministro delle finanze.

4. Nell'ipotesi in cui perduri la situazione oggetto della contestazione, il Ministro delle finanze adotta il provvedimento esecutivo di revoca immediata della concessione.

Art. 27.

Trattamento dei lavoratori dipendenti

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti e/o che potrebbero essere emanate nel corso della validità del contratto per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

2. Il concessionario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori e montaggi, nella messa in funzione delle varie parti del sistema, nel funzionamento dei centri, nell'organizzazione generale della manutenzione, ed in genere in tutti i lavori che riguardano il presente contratto, e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipula, per le categorie e località interessate, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle stesse località successivamente stipulato per le stesse categorie. Il concessionario si impegna, in ogni caso, a corrispondere al personale dipendente un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai dipendenti dell'Amministrazione svolgente mansioni pienamente corrispondenti.

3. Il concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Senza pregiudizio degli altri diritti

derivanti dal contratto all'Amministrazione, il concessionario è responsabile della osservanza delle norme di cui al presente articolo anche nel caso in cui essa, con o senza autorizzazione, abbia ceduto in tutto o in parte l'esecuzione delle forniture, lavori e prestazioni formanti oggetto del contratto.

Art. 28.

Brevetti e diritti d'autore

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il concessionario usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

2. Il concessionario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione per violazioni di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

3. Il concessionario si obbliga a prestare il proprio assenso, per l'estromissione dell'Amministrazione, nell'ambito di eventuali giudizi, ex art. 111, terzo comma, del codice di procedura civile.

Art. 29.

Adempimenti al termine della concessione

1. Al termine, per qualsiasi causa, della concessione, e salvo il caso di proroga o rinnovo, il concessionario si obbliga a trasferire gratuitamente all'amministrazione, a sua richiesta, la proprietà dell'intero sistema automatizzato, comprensivo della disponibilità dei locali, delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle strutture dei programmi, degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalità del sistema stesso.

2. Le eventuali operazioni di trasferimento — che avverranno in contraddittorio tra l'Amministrazione e il concessionario, con la redazione di appositi verbali — avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine contrattuale, salvaguardando l'esigenza di non compromettere, in tale periodo, la funzionalità del sistema.

3. Nel suddetto semestre il concessionario dovrà fornire ai funzionari dell'Amministrazione all'uopo espressamente incaricati, che potranno farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.

4. Tutti gli studi, le procedure automatizzate e la relativa documentazione realizzati dal concessionario per l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, resteranno a disposizione gratuita dell'Amministrazione.

5. Allo scopo di evitare interruzioni nel servizio relativ al funzionamento del sistema automatizzato l'Ammini strazione ha facoltà di subentrare o di richiedere l cessione dei contratti in essere alla data di scadenza dell concessione stipulati dal concessionario per la gestione de servizio stesso.

6. Al termine delle eventuali operazioni di trasferiment si provvederà alla regolazione dei rapporti attivi e passiv in essere fra l'Amministrazione ed il concessionario, concessionario dovrà definire ogni rapporto di subordina zione e collaborazione posto in essere per l'attuazion della concessione, con esclusione di oneri residui pe l'Amministrazione.

Art. 30.

Clausola compromissoria

1. Le controversie tra l'Amministrazione finanziaria e concessionario in ordine alla interpretazione ed esecuzio ne della presente concessione sono deferite ad un collegi arbitrale composto da tre membri, dei quali un nominato dall'Amministrazione finanziaria, uno da concessionario, ed il terzo, con funzioni di president d'accordo tra le parti o, in mancanza, dal Presidente de Consiglio di Stato.

2. Il collegio deciderà secondo diritto, in ferma rituale

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei con per la registrazione.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 72

97A0238

DECRETO 8 novembre 1993.

Atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma per l gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinament del gioco del lotto e misure per il personale del lott

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recant modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 52 sull'ordinamento del gioco del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica agosto 1990, n. 303, che approva il regolamento applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 198 n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 7, comma 3, dei decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298 e l'art. 1 della legge 24 marzo 1993, n. 75;

Vista la lettera *m)* della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 18 febbraio 1993;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1991 con il quale, a seguito di appalto concorso al consorzio Lottomatica è stata aggiudicata la concessione del sistema di automazione del gioco del lotto;

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1992, registro n. 1 Finanze, foglio n. 143, con il quale è stato approvato il contratto stipulato il 22 novembre 1991, repertorio n. 3972, con il predetto consorzio;

Visto il decreto ministeriale n. 13950/Gab. del 6 novembre 1992 con il quale i suindicati provvedimenti di aggiudicazione e di concessione sono stati annullati *ex tunc* in esecuzione dell'ordinanze del presidente della Corte di giustizia della Comunità europea n. C. 272/91 del 31 gennaio 1992 e n. C. 272/91 R del 12 giugno 1992 per la contestata violazione, da parte della C.E.E., di alcune norme del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993 con il quale, ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 18 febbraio 1993 concernente «Procedure di trasformazione in S.p.a. dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato», è stata adottata la concessione traslativa di pubblici poteri in ordine al servizio del lotto automatizzato a favore del citato consorzio, che frattanto ha assunto la denominazione giuridica di Lottomatica S.c.p.a.;

Vista la nota in data 17 marzo 1993 con la quale la Lottomatica ha prestato formale sottomissione in ordine alle modalità relative all'esercizio della concessione definita con il decreto ministeriale 17 marzo 1993, n. 4832/Gab.;

Considerato che il predetto decreto ministeriale del 17 marzo 1993 è stato adottato in relazione alla necessità di dare corso all'automazione del gioco del lotto, in quanto l'efficienza e funzionalità del servizio consente un'adeguata tutela degli interessi pubblici erariali, garantendo un incremento delle entrate, e può avere effetti favorevoli sull'ordine pubblico, facendo venir meno le condizioni che favoriscono la diffusione del gioco illegale;

Ritenuto che i requisiti per realizzare le condizioni di efficienza e funzionalità del servizio sono stati ravvisati nella Lottomatica S.c.p.a. che, a seguito dei rilevanti investimenti effettuati, dispone di un sistema organizzat[ivo] informatico e di una struttura per l'installazion[e,] conduzione e manutenzione del sistema medesimo;

Ritenuto che a seguito delle considerazioni espress[e] dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanz[e] con nota n. 8967 del 14 aprile 1993, in merito al decret[o] concessorio del 17 marzo 1993, è stata costituita, giust[a] decreto ministeriale n. 7364/Gab. del 30 aprile 1993, un[a] commissione con il compito di esaminare gli aspet[ti] giuridici evidenziati dalla predetta Ragioneria, nonché [di] valutare, attraverso l'approfondimento dei termini e d[ei] costi contrattuali e del rapporto costi-benefici riferiti all[a] qualità del livello dei servizi offerti, la possibilità di un[a] revisione dei costi stessi;

Vista la relazione della suindicata commissione nell[a] quale vengono evidenziati i risultati dell'analisi condott[a] sugli aspetti giuridici ed economici del rapport[o] instaurato con la società Lottomatica;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, sulla base dell[e] conclusioni cui è pervenuta la commissione avanti citat[a,] alla modifica e all'integrazione dell'atto di concession[e] alla Lottomatica S.c.p.a. di cui al decreto ministeriale i[n] data 17 marzo 1993;

Considerato, al riguardo, che:

a) il Ministero delle finanze ritiene di dover[e] espressamente riservare il potere di definire il livello deg[li] investimenti di promozione e pubblicità che la concessi[o]naria dovrà effettuare, in considerazione dell'influenz[a] che tali attività rivestono ai fini dell'interesse pubblic[o] all'equilibrato sviluppo di tutti i giochi pubblici di cu[i] quello del lotto è parte;

b) sussiste la opportunità, allo stato attuale [e] evoluzione del settore, del passaggio dalla rete [di] telecomunicazione dedicata realizzata dalla societ[à] Lottomatica, alla rete Itapac, qualora, a parità [di] efficienza, funzionalità e sicurezza, consenta di ridurre [i] costi di esercizio, garantendo i livelli di continuità [e] sicurezza del sistema;

c) in relazione all'esercizio del potere di definizion[e] del livello degli investimenti pubblicitari e promozional[i] nonché alla riduzione dei costi conseguenti all'utilizz[o] della rete Itapac, deve essere rideterminato il compens[o] percentuale da corrispondere alla concessionaria e che, i[n] tale contesto, si ritiene di dover delimitare l'entità de[l] corrispettivo in rapporto all'espansione dell'incass[o] prodotto dal gioco;

d) sussiste la opportunità, nella prospettiva de[l] previsto sviluppo del sistema, di una più precis[a] definizione delle modalità, di implementazione de[l] sistema stesso.

Ritenuta la necessità, per l'elevato valore che lo Stat[o] italiano annette alla precisa e scrupolosa osservanza deg[li] obblighi derivanti dal trattato istitutivo della Comunit[à]

economica europea, di subordinare la esecutività della concessione alla condizione che la commissione CEE non ritenga che le relative clausole siano in contrasto con le prescrizioni di detto trattato;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con nota n. 664 del 14 ottobre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 832/Gab. del 17 marzo 1993 è sostituito dal seguente comma:

«*6*. Il presidente della commissione, nominata dal Ministro delle finanze, deve essere un magistrato delle giurisdizioni superiori, anche in quiescenza».

Art. 2.

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993.

Art. 3.

1. È introdotto il seguente:

«Art. 8-*bis*.

Investimenti per promozione e pubblicità del gioco del lotto

1. L'amministrazione si riserva il potere di definire, sulla base dell'interesse pubblico indicato in premessa, il livello degli investimenti di promozione e pubblicità che la concessionaria dovrà effettuare.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno Lottomatica comunicherà, con raccomandata a.r. al Ministero delle finanze la proposta degli investimenti in promozione e pubblicità ritenuti necessari per l'anno successivo, variabile tra il 5% ed il 15% del compenso maturato per l'anno precedente.

3. Il Ministero delle finanze comunicherà, con raccomandata a.r., entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della concessionaria, la sua accettazione della proposta stessa o indicherà, sulla base dei motivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo del sistema unitario dei giochi, la misura della eventuale variazione degli investimenti indicati nella proposta della concessionaria.

4. Nel caso in cui nessuna comunicazione fosse effettuata dal Ministero delle finanze entro il termine sopraindicato, la proposta della concessionaria si intenderà accettata senza bisogno di alcuna ulteriore formalità».

Art. 4.

1. È introdotto il seguente:

«Art. 9-*bis*.

Rete di telecomunicazioni

1. Lottomatica avvierà, in via provvisoria, il servizio per il lotto automatizzato utilizzando il sistema già realizzato, basato sull'impiego della rete di telecomunicazione dedicata prevista nel progetto tecnico.

2. Lottomatica dovrà condurre — d'intesa con la Sip e secondo le direttive del Ministero delle finanze — entro novanta giorni dalla data di efficacia della concessione, una sperimentazione di utilizzazione della rete Itapac, come secondaria, su una porzione territoriale significativa.

3. Al termine della sperimentazione, previa valutazione da parte del Ministero delle finanze dell'opportunità della progressiva utilizzazione della rete Itapac come secondaria, Lottomatica dovrà utilizzare direttamente, come secondaria, la rete Itapac su tutto il territorio nazionale, mediante la migrazione del sistema già realizzato. Il compenso sarà conseguentemente ridotto come previsto dal successivo art. 21, comma 4. La sperimentazione e la migrazione del sistema saranno effettuate sotto la sorveglianza tecnica del Ministero delle finanze.

4. Qualora il servizio Itapac venga poi ulteriormente potenziato e sia in grado di assorbire anche la gestione della rete primaria, a tre anni dalla data del presente decreto, nel rispetto degli investimenti effettuati e necessari, saranno definiti d'intesa fra il Ministero delle finanze e la concessionaria, i tempi di migrazione dell'intero sistema (compresa la rete primaria) ad una rete Itapac basata su circuiti numerici anziché analogici, e le riduzioni del corrispettivo, proporzionate alle economie che si potranno ottenere».

Art. 5.

1. È introdotto il seguente:

«Art. 9-*ter*.

Prestazioni del personale

1. Le società consorziate della concessionaria, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, devono avvalersi di personale avente qualificazione tecnica equivalente a quella descritta nel progetto esecutivo, allegato al decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993. La concessionaria assume in ogni caso la piena responsabilità dell'esecuzione delle prestazioni.

2. Tutti gli studi, le procedure automatizzate — ivi compresi i programmi applicativi, intesi come prodotti software appositamente sviluppati dalla concessionaria sulla base di specifiche funzionali sottoposte all'amministrazione — nonché la relativa documentazione realizzati dalla concessionaria, per l'esecuzione dell'incarico, anche nell'ambito dei contratti di fornitura, saranno di proprietà dell'amministrazione ai sensi dell'art. 29».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per l'esecuzione delle forniture, lavori e prestazioni oggetto della concessione, la concessionaria — in presenza di esigenze operative che richiedano particolari specializzazioni — assumendo ogni responsabilità al riguardo e rimanendo, comunque, responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, potrà avvalersi di esperti e professionisti esterni e di imprese, in possesso di esperienze e conoscenze tecniche e metodologiche in grado di garantire la qualità delle prestazioni a condizioni di economicità».

Art. 7.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993, è aggiunto il seguente comma *2-bis:*

«*2-bis.* L'acquisizione dei beni e servizi, nei limiti di cui ai precedenti commi, potrà riguardare:

a) apparecchiature elettroniche centrali e periferiche, nonché il relativo software di base;

b) reti di telecomunicazione necessarie per il collegamento dei sistemi di elaborazione periferici con quelli centrali, comprendente i nodi per la commutazione di pacchetto, i concentratori/convertitori di protocollo, i circuiti di trasmissione dati sia dedicati che commutati, i modems, le apparecchiature specializzate da installare presso i centri di elaborazione centrali e presso le sedi periferiche per il controllo e le misure da effettuare sulla rete stessa, nonché gli impianti telefonici di servizio;

c) apparecchiature elettroniche accessorie, quali i sistemi a dischi ottici, ecc., e le apparecchiature ausiliarie, nonché quelle per la fotoriproduzione;

d) mobili, arredi, macchine da ufficio (quali fotocopiatrici e macchine calcolatrici), attrezzature speciali (quali armadi ignifughi, armadi portadischi e portanastri, carrelli e simili), apparecchiature per gli impianti tecnologici (quali i gruppi di continuità, gruppi elettrogeni, gruppi frigoriferi, ecc.), materiali ed accessori vari per le sedi nonché automezzi per il trasporto di persone e cose, compresi i furgoni per il trasporto dei tabulati e di altro materiale;

e) manutenzione dei beni di cui alle precedenti lettere;

f) materiali sia di elaborazione che di conduzione generale, necessari per il funzionamento dei sistemi di elaborazione centrale e per la conduzione e manutenzione dei locali e dei relativi impianti, quali:

nastri e dischi ottici;

stampanti per il sistema centrale;

materiali per la fotoriproduzione;

materiali di cancelleria varia;

mezzi audiovisivi, materiali didattici e illustrativi;

materiali e parti di ricambio occorrenti per il funzionamento degli impianti;

g) consumi e somministrazioni vari quali energia elettrica, telefoni, acqua e simili per il funzionamento dei locali dei centri di elaborazione e dei relativi impianti;

h) servizi ausiliari e di supporto quali:

assistenza all'installazione dei sistemi terminali presso le ricevitorie;

consulenze impiantistiche;

realizzazioni grafiche;

predisposizione di audiovisivi;

predisposizione di materiale illustrativo per la promozione e la pubblicità».

Art. 8.

1. È introdotto il seguente:

«Art. 9-*bis*.

Implementazione del sistema - nuovi giochi

1. L'amministrazione dà atto che la concessionaria, in data 6 settembre 1993, ha presentato uno studio di fattibilità per la gestione delle lotterie istantanee, nonché uno studio per l'emissione di biglietti di lotteria in forma automatizzata e per l'emissione di biglietteria spettacolo in accordo con la SIAE.

2. La concessionaria si impegua a modificare i suddetti studi sulla base delle eventuali indicazioni che l'amministrazione fornirà.

3. Il Ministero utilizzerà, senza alcun onere o spesa, il sistema automatizzato della concessionaria per le lotterie istantanee.

4. Lottomatica, su richiesta del Ministero, effettuerà a costi diretti marginali documentati, le seguenti prestazioni e servizi:

a) l'utilizzo della rete di telecomunicazioni fra i centri di elaborazione, e i magazzini centrali e periferici di Lottomatica e le ricevitorie del lotto;

b) l'analisi e la realizzazione del software applicativo e sistemistico per la gestione delle prenotazioni, per la validazione delle vincite e per la gestione amministrativa del gioco;

c) il supporto marketing per l'ideazione delle nuove forme di lotterie istantanee;

d) l'assistenza tecnica per l'allestimento logistico della rete distributiva e per l'addestramento tecnico e commerciale della rete di vendita;

e) il servizio di conservazione dei biglietti presso i magazzini centrali e periferici della Lottomatica nonché il servizio di trasporto e di consegna dei biglietti stessi alle ricevitorie del lotto.

5. Lottomatica dovrà realizzare analoghe attività per le lotterie tradizionali e per la biglietteria spettacolo, sempre a costi diretti marginali documentati, utilizzando la rete telematica ed il sistema informativo del gioco del lotto.

6. La realizzazione degli studi di fattibilità di cui al precedente comma 1, che non riguardano la definizione di obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione, ma la concreta utilizzabilità da parte dell'amministrazione stessa del servizio per il lotto automatizzato, non conferisce alla concessionaria alcun titolo preferenziale per l'aggiudicazione di ulteriori affidamenti».

Art. 9.

1. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993, è sostituito dal seguente:

«*3.* Per gli eventuali ritardi nell'esecuzione delle riparazioni vengono fissate le seguenti penalità:

per la ritardata riparazione e/o sostituzione di un terminale, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione del guasto, L. 200.000;

per la ritardata riparazione e/o sostituzione di apparecchiature intermedie con funzionamento degradato, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 100.000 per il numero di terminali coinvolti;

idem, per ogni giorno di mancato funzionamento, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 200.000 per il numero di terminali coinvolti;

per la ritardata riparazione o sostituzione di apparecchiature di centri di elaborazione di zona critiche per il funzionamento dei terminali, per ogni giorno di funzionamento degradato dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 100.000 per il numero di terminali supportati;

idem per ogni giorno di mancato funzionamento dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 200.000 per il numero di terminali supportati;

per ritardata riparazione o sostituzione di apparecchiature del centro di elaborazione di zona o dell'ufficio centrale di elaborazione non critiche nei riguardi di terminali, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 300.000».

Art. 10.

1. Il comma 2 dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993 è sostituito dal seguente comma:

«*2.* L'amministrazione ha facoltà di procedere unilateralmente a verifiche e collaudi, informandone il concessionario. In particolare i collaudi saranno volti ad accertare:

la rispondenza dei programmi applicativi realizzati in esecuzione della concessione alle rispettive specifiche funzionali contenute nel progetto esecutivo, allegato al decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993;

la rispondenza della documentazione agli standard descritti nel citato progetto esecutivo;

l'effettivo inserimento dei programmi nelle librerie del sistema».

Art. 11.

1. L'art. 21 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 1[illegible] marzo 1993 è sostituito come segue:

«Art. 21.

Compenso per la concessione

1. A titolo di compenso, determinato nell'attuale regime dell'IVA, al concessionario verrà corrisposto un importo risultante dalle seguenti aliquote, applicate sugli scaglioni di incasso lordo delle giocate effettuate su terminali meccanizzati, a partire dall'attivazione della ruota di Cagliari:

1° scaglione di incasso (fino a 1.000 miliardi) aliquota 6,916%;

2° scaglione di incasso (da 1.001 a 1.500 miliardi) aliquota 6,910%;

3° scaglione di incasso (da 1.501 a 2.000 miliardi) aliquota 6,880%;

4° scaglione di incasso (da 2.001 a 3.000 miliardi) aliquota 6,850%.

2. Per gli scaglioni successivi di mille miliardi ciascuno una riduzione costante dello 0,160% rispetto alla aliquota dello scaglione precedente.

3. In relazione al livello annuale degli investimenti in promozione e pubblicità che l'amministrazione definirà secondo le modalità di cui all'art. 8-*bis*, la concessionaria provvederà ad effettuare gli investimenti così definiti ottenendone il rimborso dall'amministrazione, sulla base di documentazione probatoria di carattere analitico attraverso l'adeguamento percentuale, nell'anno successivo, delle aliquote di aggio di cui al precedente comma 1 fino alla totale concorrenza dei costi sostenuti dalla concessionaria stessa.

4. Allorché sarà impiegata a regime la rete Itapac, il corrispettivo della concessionaria sarà ridotto nella misura del 6%, pari alle economie dei costi complessivi del sistema conseguibili per effetto di detto impiego. Di conseguenza l'aliquota del primo scaglione sarà pari a 6,501% e in analoga misura saranno ridotte le aliquote degli scaglioni successivi. Su dette aliquote saranno applicati gli adeguamenti annuali di cui al precedente comma 3.

5. L'applicazione delle aliquote ai diversi scaglioni di incasso, ai fini della determinazione del compenso, sarà effettuata considerando l'incremento degli incassi al netto dell'inflazione, calcolata in funzione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito al 30 giugno 1993.

6. Per gli scaglioni di incasso annuo superiore a 7.000 miliardi, sarà operata una riduzione del compenso come di seguito indicata:

a) fra 7 e 8.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sull'85% dello scaglione di incasso;

b) tra 8 e 9.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 78% dello scaglione di incasso;

c) tra 9 e 10.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota del 68% dello scaglione di incasso;

d) tra 10 e 11.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 55% dello scaglione di incasso;

e) tra 11 e 12.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 40% dello scaglione di incasso;

f) tra 12 e 14.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 25% dello scaglione di incasso;

g) oltre 14.000 miliardi annui l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 10% dello scaglione di incasso.

7. L'Amministrazione non corrisponderà alcuna anticipazione sui compensi».

Art. 12.

1. La lettera *c)*, primo comma, dell'art. 26 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993 e sostituita dalla seguente:

«*c)* quando il concessionario viene reiteratamente meno alle garanzie previste nei commi 1 e 2 dell'art. 18, compromettendo l'efficienza e la funzionalità del sistema considerato nel suo complesso».

Art. 13.

1. L'art. 30 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 30.

Clausola compromissoria

Le controversie tra l'Amministrazione finanziaria e la concessionaria in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente concessione sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dall'Amministrazione finanziaria, uno dalla concessionaria, ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti è scelto fra i magistrati delle giurisdizioni superiori, anche in quiescenza.

In caso di disaccordo, il presidente sarà nominato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti e sarà scelto fra i magistrati sopra indicati, anche in quiescenza».

Art. 14.

1. Dopo l'art. 30 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 31.

Regime transitorio

1. L'amministrazione provvederà ad adottare sollecitamente tutti gli atti amministrativi necessari previsti dalla vicente normativa per l'esercizio del sistema automatizzato del lotto al fine di rendere operativa la ruota di Cagliari nel più breve tempo possibile.

2. Entro il 31 dicembre 1994, Lottomatica effettuerà investimenti in promozione e pubblicità del gioco del lotto pari a 40 miliardi.

3. Al termine del periodo sopraindicato, sulla base dell'importo opportunamente documentato degli investimenti effettuati e dei relativi oneri, verrà determinata la variazione percentuale da applicare per il 1995 sull'aggio del primo scaglione di incasso e di quelli successivi.

Art. 32.

Dichiarazione finale

1. Il decreto ministeriale 17 marzo 1993 ed il presente decreto saranno trasmessi, ai sensi dell'art. 5 del trattato istitutivo della CEE, e in considerazione del contenzioso comunitario in atto, alla commissione CEE per l'esame di conformità a detto trattato.

2. Gli stessi decreti diverranno impegnativi per il Ministero delle finanze, ove la commissione CEE non ritenga che le relative clausole siano in contrasto con le prescrizioni dello stesso trattato.

Art. 33.

Atto di sottomissione

1. Ai fini dell'attivazione della concessione la concessionaria rilascerà formale atto di sottomissione piena e incondizionata in ordine a tutto quanto disposto dal presente decreto.

2. Con lo stesso atto di sottomissione, Lottomatica rinuncerà ad ogni pretesa inerente la precedente procedura di affidamento sempreché la concessione acquisti e conservi in via definitiva giuridica efficacia».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, ai sensi dell'art. 5 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, alla commissione CEE per l'esame di conformità a detto trattato.

Roma, 8 novembre 1993

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 73

97A0239

DECRETO 11 gennaio 1995.

Atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, che approva il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1994, n. 239, modificativo ed integrativo del regolamento sull'ordinamento del gioco del lotto, decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990;

Visti il decreto ministeriale in data 17 marzo 1993, n. 4832/Gab e il decreto ministeriale in data 8 novembre 1993, n. 8099, registrati alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, con i quali sono stati affidati a Lottomatica S.c.p.a., con concessione traslativa di pubblici poteri, l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto automatizzato;

Considerato che l'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 4832/Gab. stabilisce che «le modalità di pagamento delle vincite saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro»;

Considerato che l'art. 30 del citato decreto ministeriale n. 239/1994 stabilisce che: «nel caso in cui sia trasferita al concessionario la competenza al pagamento delle vincite, i rapporti contabili fra i raccoglitori, lo stesso concessionario e il Ministero delle finanze sono regolati dal disciplinare di concessione»;

Considerata l'esigenza di trasferire al concessionario i poteri pubblici relativi alla riscossione dei proventi di gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni;

Vista la nota n. 14 del 27 ottobre 1994 con la quale la società Lottomatica ha espresso il proprio assenso in merito all'affidamento degli adempimenti conseguenti al trasferimento dei suindicati poteri pubblici, nei termini di cui alle clausole che seguono;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. I poteri pubblici del Ministero delle finanze, relativi alla riscossione dei proventi del gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni sono trasferiti al concessionario Lottomatica S.c.p.a.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, attività inerenti all'esercizio dei suddetti poteri pubbli sono direttamente organizzate e gestite dal conce sionario.

Art. 2.

Riscossione dei proventi del gioco e pagamento delle vincite

1. Le modalità per l'esercizio dei poteri pubbli relativi alla riscossione dei proventi del gioco ed pagamento delle vincite, sono definite con apposi decreto del Ministro delle finanze di concerto con Ministro del tesoro.

Art. 3.

Operazioni di estrazione

1. Le estrazioni settimanali, di cui al primo comn dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, sono esegui pubblicamente dal concessionario, presso i locali dal stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia sede ruota.

2. Le estrazioni avvengono a cura e sotto responsabilità del concessionario.

3. Nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilan: dell'amministrazione, alle operazioni di estrazione as: stono due funzionari dell'amministrazione medesima c sottoscrivono il verbale di estrazione.

4. Le modalità per l'effettuazione delle estrazioni (parte del concessionario sono previste negli articoli 27, 2 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto 25 luglio 1940, n. 1077 successive modificazioni.

Art. 4.

Riscontro scommesse, convalida vincite dichiarazione esclusione

1. Il concessionario, nella giornata dell'estrazior provvede alle operazioni di riscontro delle scommess alla convalida delle vincite, alla redazione del bollettii ufficiale di zona e alla dichiarazione delle esclusioi

Art. 5.

Opposizioni

1. Avverso la dichiarazione di esclusione comunica dal concessionario, il giocatore in possesso di scontrii ammesso a partecipare all'estrazione, può propor opposizione, mediante atto in carta semplice spedito, mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorn allo stesso concessionario entro otto giorni decorrenti d giorno di affissione del bollettino ufficiale di zona. Ai fi della tempestività dell'opposizione si ha riguardo al data di spedizione postale. Sull'opposizione il concessi nario decide entro il termine di quindici giorni cc decisione comunicata all'opponente con raccomanda con ricevuta di ritorno.

2. Avverso il mancato accoglimento della opposizione l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria, entro novanta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente.

3. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 6.

Disciplina comunitaria

1. Il concessionario, nell'affidamento a terzi di opere, forniture o servizi come prescritto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993, modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 8099 dell'8 novembre 1993, è obbligato al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 358/1992 e comunque all'integrale applicazione della normativa comunitaria, in materia di appalti di forniture e servizi, con le modalità previste dal detto art. 10, pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 26, lettera *d)*, dello stesso decreto sopracitato.

2. A modifica dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 44832/Gab del 17 marzo 1993, ai fini dell'affidamento di opere e forniture di beni e servizi di cui al precedente comma 1, dalla data del presente decreto i soci consorziati della Lottomatica S.c.p.a. si considerano terzi.

3. L'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993, va interpretato nel senso che esso configura, per il concessionario, una facoltà di avvalersi o meno di terzi estranei alla sua organizzazione per porre in essere gli adempimenti necessari per la predisposizione e la gestione delle procedure concorsuali di gare europee. Rimane fermo che ove il valore di dette prestazioni, che configurano servizi, dovesse superare la soglia comunitaria, trovano applicazione le disposizioni contenute nella direttiva 92/50/CEE in materia di appalto di servizi.

Roma, 11 gennaio 1995

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 129

97A0240

DECRETO 25 luglio 1995.

Atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, che approva il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 358, e 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1994, n. 239, modificativo ed integrativo del regolamento sull'ordinamento del gioco del lotto, decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990;

Visti il decreto ministeriale in data 17 marzo 1993, n. 4832/GAB e il decreto ministeriale in data 8 novembre 1993 n. 8099, registrati alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, con i quali sono stati affidati a Lottomatica S.c.p.a., con concessione traslativa di pubblici poteri, l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto automatizzato;

Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1995, n. 472 con il quale sono stati trasferiti al concessionario i poteri pubblici relativi alla riscossione dei proventi di gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni;

Ritenuta la necessità di attribuire alla commissione giudicatrice delle gare indette dal concessionario per l'affidamento di opere e forniture di beni e servizi, anche il compito del preventivo esame dei bandi di gara, e ciò al fine di garantire l'assoluta trasparenza delle gare, nonché la neutralità dei requisiti dell'oggetto di tali gare in funzione della sostanziale attuazione della clausola di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 11 gennaio 1995 in base alla quale i soci consorziati della Lottomatica si considerano terzi;

Ritenuta altresì la necessità di apportare ai decreti ministeriali 17 marzo 1993 e 11 gennaio 1995 alcune modifiche tese a rendere più evidente la volontà dell'amministrazione di operare un completo trasferimento di potestà pubbliche nell'ambito della concessione traslativa;

Ritenuta altresì la necessità di garantire la assoluta trasparenza, autonomia ed indipendenza delle attività del concessionario in tutte le fasi della procedura d'appalto e, in particolare, in quelle relative alla predisposizione ed emanazione dei bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 — espletamento delle gare — del decreto ministeriale in data 17 marzo 1993, n. 4832 è aggiunto il seguente comma:

«7. Al fine di accertare l'attuazione dell'obbligo della integrale applicazione della normativa interna e comunitaria, nonché la neutralità dei requisiti dell'oggetto della gara rispetto ai soci della soc. Lottomatica che, in

relazione a tali gare, si considerano terzi» la commissione aggiudicatrice di cui ai precedenti commi 5 e 6 procede al preventivo esame e all'approvazione dei bandi e degli altri documenti di gara.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 gennaio 1995, aggiungere dopo le parole «sono trasferiti», le parole: «totalmente ed integralmente».

2. All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 gennaio 1995, aggiungere dopo le parole «dal concessionario», le parole: «che li esercita in piena autonomia ed indipendenza».

Art. 3.

1. All'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 11 gennaio 1995, dopo le parole «la responsabilità», aggiungere le parole: «esclusiva e totale».

Art. 4.

1. All'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 11 gennaio 1995, dopo le parole «ricevuta di ritorno», aggiungere la parola: «esclusivamente».

Art. 5.

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 11 gennaio 1995 sono aggiunti i seguenti commi:

«*4.* Qualsiasi forma di assistenza o consulenza da parte di società consorziate, controllate o collegate, e comunque di terzi rispetto a Lottomatica, è subordinata al rispetto della normativa interna e comunitaria, ed in particolare la Lottomatica non può sollecitare né accettare consulenze che potrebbero essere utilizzate per fissare specifiche relative agli appalti, da parte di qualsiasi impresa, che potrebbe avere un interesse commerciale nell'appalto stesso e particolarmente da parte dei consorziati.

5. Qualsiasi comportamento posto in essere dal concessionario Lottomatica inteso ad eludere le norme di cui al presente articolo ovvero diretto in qualsiasi modo a favorire i soggetti consorziati, controllati o collegati e comunque a falsare la concorrenza comporta la decadenza immediata della concessione».

Roma, 25 luglio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 130

97A0241

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 dicembre 1996.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi secondo e terzo dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma quarto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1995 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative L. 56.786.721.181 a fronte di 57.330 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 985.211.803 a fronte di 15.771 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1995, nella seguente misura:

L. 990.524 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 62.470 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

97A0206

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 maggio 1996.

Adeguamento dei compensi alle società finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, previsti a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione alla partecipazione al capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione ed in particolare concernente l'istituzione ed il funzionamento del «Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione»;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 19, che prevede la corresponsione di un compenso alle società finanziarie di cui all'art. 16 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza, alla consulenza nonché alla gestione delle partecipazioni assunte ai sensi della legge medesima;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro del 22 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1989, che determina gli importi dei predetti compensi;

Considerato che detto decreto e stato applicato per la determinazione dei compensi spettanti alle società finanziarie per l'attività svolta a partire dall'esercizio 1987;

Considerata l'opportunità di adeguare la misura di detti compensi, tenendo conto anche della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dal gennaio 1988;

Considerato che le partecipazioni disposte dalle società finanziarie nelle cooperative hanno decorrenza e quindi durate diverse per ogni iniziativa agevolata e che pertanto, per i relativi compensi, non può tenersi conto della predetta variazione percentuale dei prezzi al consumo per l'intero periodo;

Considerato che dall'esperienza applicativa i compensi riconosciuti alle società finanziarie sono risultati notevolmente più bassi delle spese ammissibili sostenute dalle medesime società e sensibilmente inferiori anche rispetto al limite, per ciascun esercizio, dell'ottanta per cento dell'ammontare dei relativi costi, che comunque non viene modificato dal presente provvedimento;

Considerato il maggior onere derivante alle società finanziarie dal notevole periodo di tempo mediamente intercorrente tra sostenimento dei costi ed erogazione dei compensi;

Considerato che le società finanziarie sostengono ulteriori oneri per le cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e per le istruttorie che si concludono negativamente;

Considerato che i compensi connessi all'istruttoria, all'assistenza e alla consulenza sono determinati in valore assoluto in funzione dell'entità del contributo erogato;

Considerata l'opportunità di riconoscere il maggiore impegno delle società finanziarie per l'attività di assistenza alle cooperative di minori dimensioni, che presentano spesso le maggiori carenze organizzative e finanziarie;

Viste le richieste di adeguamento dei compensi presentate dalle società finanziarie Compagnia finanziaria industriale e So.Fi.Coop in data 14 giugno 1995 e 23 giugno 1995;

Sentita la Conferenza di servizi riunitasi in data 2 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso spettante alle società finanziarie per l'attività di istruttoria, assistenza e consulenza, di cui alla lettera *a)*, primo comma, art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 1989, per ciascuna partecipazione nelle cooperative di produzione e lavoro, in relazione al contributo concesso ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è determinato nelle seguenti misure:

L. 20 milioni in relazione a contributi fino a L. 1 miliardo;

L. 37 milioni in relazione a contributi superiori a 1 miliardo e fino a 2 miliardi di lire;

L. 45 milioni in relazione a contributi superiori a 2 miliardi di lire.

Art. 2.

1. Il compenso per la gestione delle partecipazioni, di cui alla lettera *b)*, primo comma, dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 1989 è determinato nella misura dell'1,35% annuo dell'ammontare delle partecipazioni sottoscritte e versate dalla società finanziaria, corrispondenti al contributo statale erogato.

2. Il compenso di cui al comma 1 è concesso ed erogato per la durata della partecipazione, con il limite massimo di 10 anni, e può essere riferito alle partecipazioni assunte a decorrere dal gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

97A0250

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Abruzzo Intercooper - Società a responsabilità limitata», in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 febbraio 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Abruzzo Intercooper - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Abruzzo Intercooper - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Alessandro Di Santo, in data 12 febbraio 1982, rep. n. 3364, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Michele Iacovone, nato a Capracotta (Isernia) il 29 ottobre 1960 e domiciliato a Pescara in via P. Nenni n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0214

DECRETO 24 dicembre 1996.

Annullamento del decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa allevatori del mare - Società a responsabilità limitata», in Ortona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 6 agosto 1996 con il quale la società cooperativa «Cooperativa allevatori del mare - Società a responsabilità limitata», con sede in Ortona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Angelucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 22/96 del 15 luglio 1996 con la quale il tribunale di Chieti ha dichiarato il fallimento della cooperativa in questione in data, quindi, antecedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 6 agosto 1996 con il quale la società cooperativa «Cooperativa allevatori del mare - Società a responsabilità limitata», con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito notaio dott. Zefferino Di Salvo, in data 8 febbraio 1986, rep. n. 18061 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Angelucci, è annullato.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0198

DECRETO 24 dicembre 1996.

Annullamento del decreto ministeriale 19 luglio 1996 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gestione e promozione dello sport - Cooperativa a r.l.», in Zevio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 19 luglio 1996 con il quale la società cooperativa «Gestione e promozione dello sport - Cooperativa a r.l.», con sede in Zevio (Varese), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Alberto Murari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 124/95 del 14 luglio 1995, con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento della cooperativa in questione in data, quindi, antecedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 19 luglio 1996, con il quale la società cooperativa «Gestione e promozione dello sport - Cooperativa a r.l.», con sede in Zevio (Varese), costituita per rogito notaio dott. proc. Giuseppe Chiliberti, in data 21 marzo 1984, rep. n. 8756, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Alberto Murari, è annullato.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0203

DECRETO 24 dicembre 1996.

Annullamento del decreto ministeriale 15 aprile 1996 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Alcide De Gasperi - Martinengo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Martinengo, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1996 con il quale la società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Alcide De Gasperi - Martinengo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martinengo (Bergamo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Licia Arsuffi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 76/96 in data del 14 marzo 1996 del tribunale civile e penale di Bergamo con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 15 aprile 1996 con il quale la società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Alcide De Gasperi - Martinengo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martinengo (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Alessandro Volpi, in data 31 marzo 1984, rep. n. 26342, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Licia Arsuffi, è annullato.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0204

DECRETO 3 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Parco Verde a r.l., in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 novembre 1996, eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia Parco Verde a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Parco Verde a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Seraschi Domenico in data 15 aprile 1969, repertorio n. 21576, registro società n. 1254, tribunale di Frosinone, BUSC n. 398, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 gennaio 1997

Il direttore: NECCI

97A0205

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Approvazione della perizia di variante ai lavori attinenti la sistemazione del parco di Capodimonte.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32 convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 869/87, stipulata in data 28 novembre 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia, regolante il finanziamento di lire 14.000.000.000 per la realizzazione dei lavori di sistemazione del parco di Capodimonte;

Vista la relazione tecnica dell'ente attuatore prot. n. 12126 del 19 aprile 1996, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori attinenti la sistemazione del parco di Capodimonte;

Vista la delibera di approvazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale beni ambientali, arhitettonici, archeologici, artistici e storici del 16 dicembre 1994;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/1951 del 21 maggio 1996, che evidenzia come non sussistano ostacoli realizzativi alla perizia, la cui realizzazione risulta coerente con la tipologia dei lavori previsti nel progetto iniziale;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione n. 8/688 del 29 maggio 1996 che afferma: «i nuovi interventi previsti nella perizia di variante non sostituiscono quelli che contemplava la perizia originale, ma anzi li integrano e l completano offrendo la possibilità, grazie soprattutto all'ordinanza di sgombero dei baraccati di realizzare un intervento di restauro del verde omogeneo e che interessa ed abbraccia le diverse architetture del verde che formano il parco»;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione prot. 12126 del 19 aprile 1996 già citata in premessa;

2) di non approvare l'aumento della voce «spese generali» stante che i lavori risultano diminuiti rispetto al relativo importo di convenzione;

3) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro economico	Valore in milioni di lire da convenz.	da aggiud.	da variante in esame
Lavori (compresi espropri)	11.708	8.506	10.880
Imprevisti	256	256	684 (*
Lievitazione prezzi	293	293	190
Spese generali	1.094	1.094	1.094 (*
I.V.A.	649	649	1.152
Altre (forniture)	—	—	—
Ribassi d'asta	—	3.202	—
Totale	14.000	14.000	14.000

(*) È stata stornata dalla voce «spese generali» la somma di L. 684.000.000, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La somma stornata viene imputata alla voce «imprevisti».

4) di approvare la proroga dei termini di convenzione al 31 ottobre 1996.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 2

97A0207

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 24 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 168 del titolo IX relativo alla facoltà di farmacia, viene inserito il nuovo titolo X relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico e nuovi articoli dal 169 al 191 con conseguente scorrimento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi.

TITOLO X

Art. 169 *(Scuole di specializzazione del settore farmaceutico)*. — Al settore farmaceutico afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

chimica e tecnologie alimentari;
farmacia ospedaliera.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 170 *(Scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari)*. — Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto ministeriale 6 settembre 1995, presso la facoltà di farmacia è istituita la scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari.

La scuola ha lo scopo di fornire una qualificazione scientifica e professionale di settore ai laureati che intendano inserirsi nella pubblica amministrazione, in enti di ricerca e nell'industria, per compiti di ricerca e sviluppo controllo di qualità ed assistenza tecnica ai processi.

A seguito del conseguimento del diploma di specializzazione, la scuola consente l'assunzione della qualifica di specialista in chimica e tecnologie alimentari.

Art. 171. — Il corso di studio ha durata biennale.

Alle aree caratterizzanti, appresso indicate, devono essere dedicate almeno 600 ore di didattica complessiva, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 172. — Sulla base delle risorse umane, delle strutture e delle attrezzature disponibili, delle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, il consiglio della scuola è in grado di accettare un numero massimo di 10 iscritti/anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

La scuola afferisce all'Istituto di chimica bromatologica della facoltà di farmacia.

La sede della scuola è la facoltà di farmacia.

Concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di agraria, di economia e di scienze matematiche, fisiche e naturali, alle quali afferiscono i docenti dei settori interessati.

Art. 173. — Alla scuola sono ammessi i laureati in:

chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze delle produzioni animali.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiana e straniera, accettato dalle competenti autorità italiane, dal consiglio della scuola e senato accademico e ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.

Art. 174. — Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi.

Il consiglio determina pertanto:

a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali, con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici;

b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche o di tirocinio.

Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali, determinati dal consiglio della scuola secondo quanto indicato al precedente punto *a)* del presente articolo (e comunque la copertura degli eventuali relativi moduli didattici) sono affidati, nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso settore disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero a ricercatori confermati.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, ogni corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto dell'Università.

Art. 175. — Nel determinare il piano degli studi, il consiglio deve comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alla scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari, alle quali devono essere dedicate almeno 600 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 176. — All'inizio di ciascun corso di specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia ed all'estero in laboratori universitari od extrauniversitari.

Art. 177. — Su proposta del consiglio della scuola, l'Università stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 178. — La corrispondenza della scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari e del titolo relativo tra la tipologia definita nel presente statuto e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 179. — Il corso di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari è caratterizzato dalle seguenti aree didattiche, alle quali, secondo il dettato dell'art. 175 precedente, devono essere dedicate almeno 600 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area:

Area 1 - *Chimica degli alimenti.*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze sulla chimica degli alimenti nei suoi molteplici aspetti nonché sulle metodologie analitiche applicate ai vari settori alimentari.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A chimica analitica;
C01B chimica merceologica;
C05X chimica organica;
C09X chimica bromatologica;
G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari.

Area 2 - *Biotecnologica degli alimenti.*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze della biofisica, delle biotecnologie, dell'igiene e microbiologia degli alimenti.

Settori scientifico-disciplinari:

C10X chimica e biotecnologie della fermentazione;
E04B biologia molecolare;
E05A biochimica;
E05B biochimica clinica;
F05A microbiologia;
G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari;
G08B microbiologia agroalimentare ed ambientale.

Area 3 - *Tecnologia alimentare.*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze sul condizionamento degli alimenti, sugli impianti e processi alimentari.

Settori scientifico-disciplinari:

C04X chimica industriale;
C08X farmaceutico tecnologico applicativo;
G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari.

Area 4 - *Economia e organizzazione aziendale.*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze sulla legislazione e sulla normativa del settore alimentare nonché sull'organizzazione aziendale e sulla tecnica di ricerca di mercato nell'azienda alimentare.

Settori scientifico-disciplinari:

C09X chimica bromatologica;
G01X economia e estimo rurale;
P02B economia e gestione delle imprese.

Art. 180. — Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa riferimento alle norme generali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982), del 30 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1988) e nel decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982), riportati agli articoli 241-254 del vigente statuto.

Art. 181 *(Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera)*. — Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto ministeriale 6 settembre 1995, presso la facoltà di farmacia è istituita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

A seguito del conseguimento del diploma di specializzazione, la scuola consente l'assunzione della qualifica di specialista in farmacia ospedaliera.

Art. 182. — Il corso di studio ha durata triennale.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso, indicate all'art. 190, devono essere dedicate almeno 2.400 ore.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 183. — Sulla base delle risorse umane, delle strutture e delle attrezzature disponibili, alle egigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, il consiglio della scuola e in grado di accettare un numero massimo di 10 iscritti/anno di corso, per un totale di 30 specializzandi.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

La scuola afferisce all'istituto di chimica e tecnologia del farmaco della facoltà di farmacia.

La sede della scuola è la facoltà di farmacia.

Concorrono al funzionamento della scuola in farmacia ospedaliera le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 184. — Sono titoli di ammissione alla scuola i farmacia ospedaliera le lauree in:

chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano i possesso del titolo di studio, conseguito presso universit italiana e straniera, accettato dalle competenti autorit italiane, dal consiglio della scuola e senato accademico ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscr zione a detta scuola.

È inoltre richiesta l'abilitazione all'esercizio dell professione di farmacista.

Art. 185. — Il consiglio della scuola determina co apposito regolamento, in conformità al regolament didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazior ed il relativo piano degli studi.

Il consiglio determina pertanto:

a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori quelli eventuali opzionali, con la suddivisione allorquai do necessaria, in moduli didattici;

b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese attività di laboratorio, pratiche o di tirocinio.

Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quel eventuali opzionali, determinati dal consiglio della scuo secondo quanto indicato al precedente punto *a)* d presente articolo (e comunque la copertura degli eventua relativi moduli didattici) sono affidati, nel rispetto del leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso setto disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affin ovvero a ricercatori confermati.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze professionalità esterne, ogni corso di insegnamento pot inoltre comprendere moduli da affidare a professori contratto, con le modalità previste dallo statut dell'Università.

Art. 186. — Nel determinare il piano degli stud secondo quanto previsto dal precedente art. 185, consiglio deve comprendere nell'ordinamento le ar didattiche specificate nelle norme relative alla scuola specializzazione in farmacia ospedaliera, alle qua devono essere dedicate almeno 2.400 ore.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambit scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attivi didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 187. — All'inizio di ciascun corso gli specializzan dovranno concordare con il consiglio della scuola la scel degli eventuali corsi opzionali che dovranno costitui orientamento all'interno della specializzazione, l'attivi sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolt sotto la guida di un responsabile nominato dal consigli della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed al attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconosce utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivi attinente alla specializzazione svolta in Italia ed all'este in laboratori universitari od extrauniversitari.

Art. 188. — Su proposta del consiglio della scuola, l'Università stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 189. — La suddetta scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera corrisponde all'ex scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Art. 190. — Il corso di specializzazione in farmacia ospedaliera è caratterizzato dalle seguenti aree didattiche alle quali, secondo il dettato dell'art. 186 precedente, devono essere dedicate almeno 2.400 ore:

Area 1 - *Biologica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X farmacologia;
F04A patologia generale;
F05X microbiologia e microbiologia clinica;
F22A igiene generale ed applicata.

Area 2 - *Chimico-analitica farmaceutica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

A02B probabilità e statistica matematica;
C07X chimica farmaceutica;
C09X chimica bromatologica;
S01B statistica per la ricerca sperimentale.

Area 3 - *Tecnologico-applicativa.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio.

Settore scientifico-disciplinare: C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Art. 191. — Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa riferimento alle norme generali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982), del 30 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1988) e nel decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982), riportati agli articoli 241-254 del vigente statuto.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1996

Il rettore: CALZONI

97A0209

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 — modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Visto il piano di utilizzo proposto dalla facoltà di farmacia nonché l'inserimento della Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera nel piano triennale di sviluppo delle Università 1994-1996, nonché il parere positivo espresso dal comitato regionale di coordinamento;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 24 ottobre 1996;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico di questa Università, nella riunione del 3 dicembre 1996;

Decreta:

La tabella «L» del regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno, relativa alla facoltà di farmacia, è così modificata ed integrata:

TABELLA *L*

Art. 1. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia ed il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Art. 11 *(Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera)*. — Presso la facoltà di farmacia è istituita la Scuola di specializzazione in «farmacia ospedaliera».

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) Farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) Farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacia ospedaliera.

Art. 12. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso ed alle quali devono essere dedicate almeno 2400 ore sono specificate in tabella *L* - Art. 16.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 13. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

La scuola afferisce alla facoltà di farmacia.

Art. 14. — Alla scuola sono ammessi i laureati in: chimica e tecnologie farmaceutiche; farmacia.

Sono, altresì, ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università italiana e straniera, accettato dalle competenti autorità italiane, dal consiglio della scuola e senato accademico e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola.

Art. 15. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventualmente opzionali con la suddivisione, allorquando necessario, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 16. — Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto al precedente art. 15, il consiglio della scuola deve comprendere le seguenti aree didattiche, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Area 1 - *Biologica*. — Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico-disciplinari

E07X - Farmacologia:

Biotecnologie farmacologiche
Chemioterapia
Farmacocinetica
Farmacognosia
Farmacologia
Farmacologia applicata
Farmacologia cellulare e molecolare
Farmacologia clinica
Farmacologia e farmacognosia
Farmacologia e farmacoterapia
Farmacologia endocrina
Metodologie farmacologiche e farmacognosiche
Metodologie di monitoraggio dei farmaci
Neuropsicofarmacologia
Saggi e dosaggi farmacologici
Saggi farmacologici e farmacognostici
Tossicologia
Tossicologia cellulare
Tossicologia clinica
Tossicologia ed analisi tossicologica

F04A - Patologia generale:

Citopatologia
Fisiopatologia endocrina
Fisiopatologia generale
Immunoematologia
Immunologia
Immunopatologia
Medicina molecolare
Oncologia
Patologia cellulare e ultrastrutturale
Patologia generale
Patologia genetica
Patologia molecolare

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica:
Analisi diagnostica microbiologica e virologica
Batteriologia
Micologia diagnostica
Micologia medica
Microbiologia
Microbiologia applicata
Microbiologia clinica
Microbiologia e parassitologia
Microbiologia medica
Virologia
Virologia molecolare

F22A - Igiene generale ed applicata:
Educaziona sanitaria
Epidemiologia
Igiene
Igiene ambientale
Igiene applicata
Igiene degli alimenti
Igiene della nutrizione
Igiene del lavoro
Igiene ed educazione sanitaria
Igiene scolastica
Medicina di comunità
Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
Metodologia epidemiologica ed igiene
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
Storia della sanità pubblica

Area 2 - *Chimico-analitica farmaceutica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche, con particolare riguardo ai rapporti strutturali ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico-disciplinari

A02B - Probabilità e statistica matematica:
Biomatematica
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Istituzioni di matematiche
Matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni

C07X - Chimica farmaceutica:
Analisi chimico-tossicologica
Analisi dei farmaci
Analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici
Analisi dei medicinali
Basi molecolari dell'attività dei farmaci
Biotecnologie farmaceutiche
Chimica biofarmaceutica
Chimica dei recettori
Chimica farmaceutica e tossicologica
Chimica tossicologica
Complementi di chimica farmaceutica
Fitochimica
Fitofarmacia
Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci
Metodologie avanzate in chimica farmaceutica
Metodologie speciali in analisi farmaceutica
Progettazione e sintesi di farmaci
Stereochimica farmaceutica

C09X - Chimica bromatologica:
Analisi chimica degli alimenti
Chimica bromatologica
Chimica degli alimenti
Chimica dei prodotti agrumari
Chimica e tecnologia dei prodotti dietetici
Chimica idrologica
Dietofarmacia
Prodotti dietetici

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:
Antropometria
Biometria - Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura metodologia statistica in agricoltura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Piano degli esperimenti
Statistica
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica e informatica applicata alla produzione animale
Statistica medica
Statistica per l'ambiente
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità

Area 3 - *Tecnologico applicativa.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio.

Settore scientifico-disciplinare

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo:
Analisi dei prodotti cosmetici
Biotecnologie farmaceutiche
Brevettistica farmaceutica
Chimica farmaceutica applicata
Chimica farmaceutica industriale
Chimica dei prodotti cosmetici
Chimica tossicologica industriale
Farmacocinetica e metabolismo dei farmaci
Formulazione e legislazione dei prodotti cosmetici
Impianti dell'industria farmaceutica
Polimeri di interesse farmaceutico
Tecnologia socio-economica e legislazione farmaceutica
Veicolazione e direzionamento dei farmaci

Art. 17. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola le scelte degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio, che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 18. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Per l'iscrizione è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Fisciano, 19 dicembre 1996

p. *Il rettore:* CATAUDELLA

97A0243

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, recante: «Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico».

Nella seduta del 15 gennaio 1997 la Camera dei deputati ha respinto, nella votazione finale, il disegno di legge n. 2750, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1996), concernente provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico».

97A0386

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 852

Specialità medicinale HAEMATE P:
fl liof 250 UI + f solv + set numero di A.I.C. 026600015;
fl liof 500 UI + f solv + set numero di A.I.C. 026600027;
fl liof 1000 UI + f solv + set numero di A.I.C. 026600039.

Società: Centeon Pharma GmbH, Marburg.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta, cambiamento delle procedure di prova relative ai dispositivi di somministrazione, modifica della forma del contenitore.

È approvata la modifica di confezionamento secondario da: un astuccio di cartone, contenente il flacone di liofilizzato, il flacone di solvente, il set per ricostituzione, prelievo e somministrazione ed il foglio illustrativo, a: due astucci di cartone, uniti da una fascia di cellophane trasparente, dei quali, uno contenente: il flacone di liofilizzato (da 250, 500 o 1000 U.I.) ed il foglio illustrativo e l'altro contenente: il flacone del corrispondente solvente (da 10, 20 o 30 ml) ed il set per la ricostituzione, prelievo e somministrazione.

È approvata la sostituzione, nel set per la ricostituzione, prelievo e somministrazione:

dell'ago a farfalla Libel® 23 con ago a farfalla Butterfly® 23;

dell'«ago filtro» con un «filtro monouso».

I codici di A.I.C. delle confezioni in oggetto, modificate ai sensi del presente provvedimento, cambiano come sotto riportato:

fl liof 250 UI + f solv + set da 026600015 a 026600066;

fl liof 500 UI + f solv + set da 026600027 a 026600054;

fl liof 1000 UI + f solv + set da 026600039 a 026600041.

Le confezioni contraddistinte dal precedente codice A.I.C. possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla scadenza dei lotti.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1020

Specialità medicinale TRIATEC, 28 compresse 2,5 mg, numero di A.I.C. 027161052.

Società: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa mg 0,441 - amido pregelatinizzato mg 48,459 - cellulosa microcristallina mg 48,000 - sodio stearilfumarato mg 0,500 - ossido di ferro giallo E 172 mg 0,100.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1089

Specialità medicinali:

BENZTRONE - DUO - ORMOGYN - ETINILESTRADIOLO PABYRN-GESTONE-GONADOTRAFON LH-SUPRACORT-TIROIDE PABYRN.

Società: A.M.S.A. S.r.l., Passeggiata di Ripetta, 22 - 00186 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvata la richiesta di cambio di denominazione per le specialità medicinali in oggetto così come di seguito specificato: da Benztrone a Estradiolo AMSA, da Duo-Ormogyn a Biormon, da Etinilestradiolo Pabyrn a Etinilestradiolo AMSA, da Gestone a Prontogest, da Gonadotrafon LH a Gonasi, da Supracort a Mixormon, da Tiroide Pabyrn a Tiroide AMSA.

97A0231

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 761/1996 del 12 agosto 1996

Specialità medicinale: LEVOTONAL, nella forma e confezione: 10 compresse da 7,5 mg e 10 flaconcini orali da 10 ml 7,5 mg.

Titolare A.I.C.: società I.B.N. Savio r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Bazzano n. 14, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale n. 00274990100.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'Officina farmaceutica comune I.B.N. Savio - F. Caber - Foletto Ronco Scrivia (Genova).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse da 7,5 mg: n. A.I.C. 029049018 (in base 10) 0VQJ5U (in base 32); classe «C»;

10 flaconcini orali da 10 ml 7,5 mg: n. A.I.C. 029049020 (in base 10) 0VQJ5W (in base 32); classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: calcio levo-folinato pentaidrato 9,53 mg, equivalente ad acido levo-folinico 7,5 mg;

eccipienti: amido 44 mg, gomma arabica 2 mg, calcio fosfato dibasico 172,47 mg e magnesio stearato 2 mg;

ogni flaconcino con tappo serbatoio contiene:

a) tappo serbatoio: principio attivo: calcio levo-folinato pentaidrato 9,53 mg (equivalente ad acido levo-folinico 7,5 mg). Eccipienti: mannitolo 100,47 mg;

b) flaconcino: eccipienti: sorbitolo 3,5 g, saccarosio 1 g, metile p-idrossibenzoato 15 mg, propile p-idrossibenzoato 3 mg, aroma lampone 40 mg, acqua depurata q.b. a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: Levotonal trova utilità come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina (acido 4-aminopteroil glutammico) e methotrexate (acido 4-amino-N10-metil-pteroil glutammico). Levotonal trova inoltre indicazioni in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico di folati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0233

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.V/D12 del 9 gennaio 1997

Con il suddetto decreto sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

BEIA SINT HIV 1, registrazione n. 16934:
ditta S.p.a. Italiana Laboratori Bouty;

ENZYMUN TEST ANTI-HIV 1+2 ES System, registrazione n. 17056 (già Enzymun Test Anti-HIV 1+2):
ditta Boehringer Mannheim Italia S.p.a.

ETI-MAK-2, registrazione n. 17550:
ditta Sorin Biomedica Diagnostics S.p.a.

Motivo della revoca: rinuncia della ditte titolari delle registrazioni.

97A0232

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 gennaio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1552,63
ECU	1888,31
Marco tedesco	971,73
Franco francese	287,76
Lira sterlina	2598,79
Fiorino olandese	865,17
Franco belga	47,121
Peseta spagnola	11,631
Corona danese	255,07
Lira irlandese	2550,97
Dracma greca	6,225
Escudo portoghese	9,751
Dollaro canadese	1153,86
Yen giapponese	13,226
Franco svizzero	1126,89
Scellino austriaco	138,12
Corona norvegese	243,78
Corona svedese	222,82
Marco finlandese	326,11
Dollaro australiano	1205,77

97A0305

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile Giulese a r.l. - Lido di Giulianova», in Giulianova, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il rag. Giorgio Pichini, nato ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) il 22 febbraio 1930 e residente a Teramo in via Mezucelli n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile Giulese a r.l. - Lido di Giulianova», con sede in Giulianova (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 22 febbraio 1990, in sostituzione del dott. Giuseppe De Cillis, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, a completamento della terna.

97A0210

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «CART - Salone internazionale della cartoleria, della carta, dei prodotti cartotecnici e degli articoli per la scuola e le belle arti», che avrà luogo a Milano dal 17 gennaio 1997 al 20 gennaio 1997.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «CHIBI - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli p profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori», che av luogo a Milano dal 17 gennaio 1997 al 20 gennaio 1997.

97A0254

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigiana e agricoltura di Nuoro ad acquistare un terreno

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1997, la camera di commerci industria, artigianato e agricoltura di Nuoro viene autorizzata a acquistare dal consorzio per la zona industriale di Prato Sardo u terreno al prezzo di L. 45.717.000 oltre IVA e spese di frazionament Tale terreno è sito nella zona industriale di Prato Sardo e distinto catasto terreni del comune di Nuoro al foglio 39, mappale 640, lot C-4A, da adibire ad un centro fieristico polifunzionale.

97A0235

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'original o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedi invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relati comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembr 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 21

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Ferrara 15 novembre 1996 recante: «Approvazione del regolamento amministrazione e contabilità dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nel supplemento ordinario n. 227 alla *Gazzet Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1996).

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, pag. 55, dopo «IL RETTORE» e prima del comma che inizia con le parole: «Ritenuto di dover procede all'emanazione del Regolamento ...», devono intendersi inseriti i seguenti commi delle premesse:

«Visto l'art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto rettorale n. 553 del 4 marzo 1995, successive modificazioni;

Vista la deliberazione del senato accademico del 19 aprile 1996;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996, con la quale è stato approvato il nuov regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo;

Vista la nota rettorale prot. n. 15141 del 18 giugno 1996, con la quale il regolamento è stato inviato al Minister dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il controllo ed il prescritto parere;

Considerato che alla data attuale è trascorso un tempo superiore a quello previsto dalla legge a disposizione d Ministero per inoltrare eventuali rilievi e che il Ministero medesimo non ha formulato alcun rilievo o riserva sul test del regolamento;

Considerato pertanto che l'iter di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Universit di Ferrara si sia utilmente e regolarmente concluso;».

97A0255

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Corte dei conti 30 dicembre 1996 recante: «Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 24, prima colonna, al quarto comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la legge 23 dicembre *1966*, n. 664, ...», leggasi: «Vista la legge 23 dicembre *1996*, n. 664, ...»; inoltre, nell'allegato, dove è riportato: «Parte II - Spesa - Esercizio 1997», a pag. 26, in corrispondenza del capitolo 208, dove è scritto l'importo: «*733.00*», leggasi: «*733.000*».

97A0236

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.